

## **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"**

**DETERMINAZIONE N. 161 DEL 30.05.2019**

**OGGETTO: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE DELLE ASP "DELIA REPETTO" DI CASTELFRANCO EMILIA, ASP TERRE DEI CASTELLI "G.GASPARINI" DI VIGNOLA, "TERRE D'ARGINE" DI CARPI "CHARITAS" DI MODENA , "DON CAVALLETTI" DI CARPINETI E ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO DI FORMIGINE SUCCEDUTA ALL'IPAB "OPERA PIA CASTIGLIONI" DI FORMIGINE – PROROGA TECNICA PER ASP "CHARITAS" DI MODENA, IN ATTESA DI CONCLUSIONE DI PROCEDURA DI GARA.**

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 2 del 27/03/2015 del Consiglio di Amministrazione di codesta ASP veniva costituita un'associazione temporanea di scopo con le ASP "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Terre D'argine" di Carpi "Charitas" di Modena , "Don Cavalletti" di Carpineti e Istituzione dei servizi alla persona dell'unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine avente la finalità di procedere all'espletamento in comune di una gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro e veniva contestualmente approvata apposita convenzione disciplinate i rapporti tra gli enti;
- con la citata convenzione, l'Asp " Delia Repetto" assumeva le funzioni di ente capofila della suddetta associazione di scopo, con il compito di adottare tutti gli atti utili e necessari ad esperire la procedura di gara nel rispetto della normativa vigente in materia;
- pertanto, con bando di gara approvato con determinazione a contrarre del direttore n. 150 del 11.09.2015, veniva avviata apposita procedura di gara finalizzata alla ricerca del miglior contraente per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia, "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Terre D'argine" di Carpi "Charitas" di Modena , "Don Cavalletti" di Carpineti e Istituzione dei servizi alla persona dell'unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine succeduta all'IPAB "Opera Pia Castiglioni" di Formigine ;
- con determina n. 50 del 18.02.2016, il Direttore di codesta ASP provvedeva ad aggiudicare definitivamente la gara in oggetto alla agenzia di somministrazione OASI LAVORO SPA con sede legale in Bologna alla Via Masetti, 5 al prezzo offerto di € 14.752.944,03, di cui € 14.567.938,60 per costo del lavoro somministrato ed € 185.005,43, oltre iva come per legge per aggio sulle ore somministrate da corrispondere all'Agenzia di somministrazione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 01.04.2016 e fino al 31.03.2021; in data 18.04.2016 veniva stipulato il contratto tra le parti;
- con determina n. 57 del 16.02.2018 si è provveduto ad approvare una variazione in aumento del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP "Delia Repetto" di Castelfranco Emilia, "Giorgio Gasparini" di Vignola, "Terre D'argine" di Carpi "Charitas" di Modena , "Don Cavalletti" di Carpineti e Istituzione dei servizi alla persona dell'unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine succeduta all'IPAB "Opera Pia Castiglioni" di Formigine, in capo alla agenzia di somministrazione OASI LAVORO SPA con sede legale in Bologna alla Via Masetti, 5 Sociale, - Cod.Fisc e P.I 02552531200 – nella misura del 20% e quindi dell'intero "quinto d'obbligo" per un importo di € 2.958.729,03 di cui € 2.913.587,72 per costo del lavoro somministrato ed € 37.001,08, oltre iva al 22% come per legge per un totale di € 45.141,31, per aggio sulle ore somministrate, ricorrendo il presupposto di cui all'art. 311 comma 4 lettera b) del D.P.R. n.

207/2010 *“cause impreviste ed imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento”* che giustifica la possibilità di implementare l'appalto entro il quinto d'obbligo;

- con successiva nota prot. n. 283 del 02.03.2018 si provvedeva a dare comunicazione alle altre Asp, a seguito di incontro tenutosi in data 23.02.2018, durante la quale si è concordato di suddividere l'importo complessivo residuo tra le Aziende, al fine di garantire i servizi in essere, per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo operatore economico, e con la quale si invitavano le altre Asp a garantire un monitoraggio costante della spesa;
- dal monitoraggio effettuato successivamente, è emerso che l'importo contrattuale complessivo risulta essere esaurito;
- con comunicazione pervenuta tramite PEC, assunta al ns. protocollo n. 86 del 23.01.2019 l'Asp “Charitas” di Modena richiedeva di procedere alla proroga tecnica del contratto in essere, in modo da garantire la continuità dei servizi, per l'Asp medesima;
- con determinazione n. 18 del 25.01.2019 si è provveduto a disporre proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Oasi Lavoro s.p.a, contratto avente ad oggetto: *“Affidamento somministrazione di lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), Terre d'Argine di Carpi (MO), “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) e dell'Istituzione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine (MO) – periodo 01/04/2016 – 31/03/2021”* fino al 30.06.2019 e comunque per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara già avviata da parte dell'Asp “Charitas”, a favore dell'Asp medesima;
- con comunicazione pervenuta tramite PEC, assunta al ns. protocollo n. 643 del 30.05.2019, l'Asp “Charitas” di Modena richiedeva di procedere alla proroga tecnica del contratto in essere, in modo da garantire la continuità dei servizi, per l'Asp medesima;

#### **PRESO ATTO**

che la procedura avviata con determinazione a contrarre n. 33 del 04.12.2018 del Direttore dell'Asp “Charitas” di Modena non risulta ancora conclusa;

**DATO ATTO** che la proroga tecnica del contratto di somministrazione di lavoro in essere che si intende porre in essere è conforme ai principi che la giurisprudenza ha consolidato nel tempo in materia di proroga ed in particolare:

- ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario;
- ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro;
- costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali;
- è uno strumento a disposizione della Stazione Appaltante che le consente di estendere nel tempo gli effetti di un contratto d'appalto in essere al fine di evitare un blocco dell'azione amministrativa;
- l'utilizzo di tale strumento infatti è consentito solo in via eccezionale e limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- avrà durata per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente e pertanto nelle more dell'aggiudicazione di una nuova gara;

**RICHIAMATA** la giurisprudenza pronunciata sulla fattispecie della proroga tecnica:

**Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017**, con cui si è affermato che *“La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali”*;

**Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882**, che afferma che la proroga *“è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”*

**Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194**, che precisa che *“la clausola di proroga inserita nel contratto conferisce, all'ente il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto e, inoltre, come chiarito dalla unica giurisprudenza anche del Giudice d'Appello, il rapporto tra la regola, cioè la gara, e l'eccezione, cioè la possibilità di – limitata – proroga, se prevista, si riflette sul contenuto della motivazione, giacché ove l'amministrazione opti per l'indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria; per contro, solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione si determini alla proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l'ente ritiene di discostarsi dal principio generale”*.

Consiglio di Stato, sez. III, 05.03.2018 n. 1337 che statuisce che *“in mancanza di espressa previsione nella lex specialis di gara, la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale. Ed infatti, mentre la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, che rende incompatibile l'immediata applicazione imperativa della clausola di revisione prezzi”*;

(Vedasi anche Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019)

**DATO ATTO** che non è possibile provvedere con un “contratto ponte” nelle more della conclusione della gara, per il periodo che va dalla scadenza del contratto in essere alla data di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in corso, a causa della complessità del servizio e della tipologia del servizio che potrebbe comportare, a ricaduta, un disservizio nell'attività del somministratore che avrebbe l'onere di provvedere in tempi brevissimi alla ricerca di lavoratori da somministrare;

**RILEVATO** che l'aggio applicato dal somministratore per il contratto in essere, a seguito di indagine di mercato, risulta essere in linea con gli attuali valori proposto dal mercato;

**RITENUTO** quindi di dover disporre proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Oasi Lavoro s.p.a., contratto avente ad oggetto: *“Affidamento somministrazione di lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), Terre d'Argine di Carpi (MO), “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) e dell'Istituzione dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine (MO) – periodo 01/04/2016 – 31/03/2021”* per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente a seguito di procedura già avviata da parte di Asp “Charitas”, come precedentemente descritto;

**RAVVISATA QUINDI** la necessità di procedere ad approvare una proroga tecnica del contratto in essere con la ditta Oasi Lavoro a favore di Asp “Charitas” di Modena per un importo complessivo di € 210.000,00, sul CIG derivato 6393752310, dando atto che la proroga è disposta fino al 31 luglio 2019 e comunque fino alla conclusione della procedura di gara sopra citata;

#### **VISTI**


- il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
- l'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
- lo Statuto di questa ASP approvato con deliberazione della Giunta della regione >Emilia Romagna n. 1825 del 11.11.2014,
- la deliberazione dell'Amministratore unico di questa Asp n. 21 del 16.05.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si attribuivano alla sottoscritta le funzioni di Direttore;

**VERIFICATO CHE** non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente e formalmente richiamate,

- 1) di disporre proroga tecnica del contratto in essere avente ad oggetto: *“Affidamento somministrazione di lavoro nelle strutture socio sanitarie delle ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), Terre d’Argine di Carpi (MO), “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) e dell’Istituzione dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine (MO) – periodo 01/04/2016 – 31/03/2021”* in essere con Oasi Lavoro e a favore di Asp *“Charitas” di Modena* per un importo complessivo di € 200.000,00, sul CIG derivato 6393752310, dando atto che la proroga è disposta fino al 31 luglio 2019 e comunque fino alla conclusione della procedura di gara sopra citata;
- 2) di darsi atto che la proroga tecnica del contratto ha quindi validità solo nei confronti di Asp *“Charitas” di Modena*, pur essendo il contratto in essere stipulato tra le ASP: *“Delia Repetto” di Castelfranco Emilia (MO) “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), Terre d’Argine di Carpi (MO), “Charitas” di Modena, “Don Cavalletti” di Carpineti (RE) e dell’Istituzione dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico di Formigine (MO)*, in quanto la procedura di gara sopra richiamata è stata avviata da Asp *“Charitas” di Modena* con attività disgiunta rispetto agli altri enti, come specificato e dettagliato in premessa;
- 3) di comunicare il presente provvedimento alla ditta Oasi Lavoro e ad Asp *“Charitas” di Modena*;
- 4) di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”* del sito internet istituzionale.



**IL DIRETTORE**  
**(Zini Elena)**